Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 1° aprile 1926** — **Numero 76**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 21 febbraio 1926, n. 360, relativa alla conversione in legge del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1926, n. 57, per inesattezza della copia trasmessa, all'articolo unico, 2° comma, dove è detto: «Coloro che alla data 24 maggio 1925» deve leggersi: «Coloro che alla data 24 maggio 1915», come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 802.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 492.

Approvazione della convenzione per la concessione della ferrovia Ferrara-Codigoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, numero 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509, e 31 dicembre 1925, n. 2525;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 18 febbraio 1926 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della Società anonima Ferrovie e Tranvie Padane, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Ferrara-Codigoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1926.
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 190. — COOP

REGIO DECRETO 24 gennaio 1926.
Approvazione del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1920 col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Catania;

Visto il R. decreto 26 marzo 1922 col quale venne approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della detta Provincia;

Visto il 2° elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e riguardante la sorgente della Gran Fonte e quelle annesse attigue che scaturiscono nell'adiacente Vallone del Vespro, Li Morti, Li Malati e Favarotta omesse negli elenchi principale e suppletivo anzidetti;

Visti gli atti della compiuta istruttoria esperita in base al R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed al relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuto che in seguito alle pubblicazioni del cennato 2° elenco suppletivo furono presentate opposizioni in data 13 agosto 1925 dal sig. Li Destri Giovanni fu G. Calogero e dal sig. Li Destri Giovanni fu G. Calogero e Giovanni Li Destri Deodato fu Antonio; e in data 14 agosto 1925 dal sig. Giovanni Li Destri Deodato e Nunzia Li Destri Li Destri; dal sig. Giovanni Li Destri Deodato; dal sig. Parano Liborio fu Pasquale ed altri 32 firmatari; dal sig. Capra Salvatore fu Ercole, dal sig. Trigona Alberto duca di Misterbianco e Trigona Giovanni duca di Sinagra, e dalle signore Gussio Carolina ed Elvira fu Francesco, i quali tutti che contestano la demanialità delle acque indicate nell'elenco sia pel carattere di esse, sia perchè pretendono di avervi diritto per antichi titoli e per antico uso;

Considerato che le dette sorgenti costituiscono l'unica portata di magra del torrente Crisa e che le loro acque servono ad animare molini e ad azionare una vasta zona di terreni, onde concorrono tutte le condizioni perchè le sorgenti stesse debbano ritenersi atte ad usi di pubblico e generale interesse e debbano perciò essere inscritte nell'elenco delle acque pubbliche;

Considerato che le opposizioni proposte non infirmano ma anzi confermano la demanialità di tali acque in quanto dimostrano la loro vasta utilizzazione, che è di interesse generale;

Considerato che quanto alle utenze per titolo legittimo o per uso trentennale anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, provvede la legge con l'istituto del riconoscimento, mentre i titoli vantati dagli opponenti in nessun caso possono dimostrare la proprietà privata di acque che per loro natura sono demaniali;

Che pertanto le opposizioni anzidette sono da respingere;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, numero 2161, e 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il voto 29 novembre 1925, n. 2875, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Catania giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente che resta incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
167	Sorgenti della Gran Fonte e quelle annesse attigue che scaturiscono nello adiacente Vallone del Vespro. Li Morti, Li Malati e Favarotta	Vallone Noce, Procca di Metri, Valle di Arona	Leonforte	Dallo sbocco fino alle scaturigini che confluiscono alla Gran Fonte e all'estremo superiore del Vallone del Vespro' Li Morti, Li Malati e Favarotta, limitato dal muraglione di sostegno della via Garibaldi di Leonforte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Burgio (Girgenti), di Fiamignano (Aquila), di Petrella Salto (Aquila) e di Oulx (Torino).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Burgio, in provincia di Girgenti.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita, nel novembre ultimo scorso, sull'Amministrazione comunale di Burgio, ha posto in luce l'abbandono dei pubblici servizi, gravi irregolarità amministrative e la inosservanza, da parte degli amministratori, dei precetti di legge che disciplinano il funzionamento della civica azienda.

Manca la pubblica illuminazione; la nettezza urbana e la manutenzione stradale sono trascurate; manca ogni vigilanza igienica, con grave pericolo per la pubblica salute. Il cimitero, nella parte riservata alla inumazione dei meno abbienti, è in condizioni deplorevoli.

Grave è la situazione finanziaria, prevedendosi per l'esercizio in corso, un disavanzo notevole. Il servizio di riscossione del dazio funziona irregolarmente, le tasse locali sono applicate con criteri di favoritismo ed in maniera affatto arbitraria.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione, sono state fornite dal funzionante sindaco deduzioni del tutto insufficienti.

E poichè gli attuali amministratori non danno più alcun affidamento di porre, con adeguati provvedimenti, riparo alla grave situazione del Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che, sul conforme avviso del Consiglio di Stato, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Burgio, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Melchiorre Viviani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fiamignano, in provincia di Aquila.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Fiamignano, ha messo in rilievo numerosi e non lievi irregolarità e abusi e persistenti violazioni di legge che, contestati agli amministratori, determinavano le dimissioni di undici consiglieri sui venti assegnati al Comune, mentre altri quattro avevano in precedenza rinunziato al mandato.

In tale stato di cose la provvisoria gestione dell'Ente veniva, dal Prefetto, affidata ad un suo Commissario.

Poichè d'altro canto, la particolare situazione locale sconsiglia tuttora di far luogo alla convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, mentre fa d'uopo munire l'amministratore straordinario di più ampi poteri per porlo in grado di provvedere con mezzi adeguati alla sistemazione della civica azienda, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fiamignano, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Crisafulli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Petrella Salto, in provincia di Aquila.

MAESTÀ,

Gravi contrasti d'interesse che, da tempo, turbano i rapporti fra il capoluogo e le frazioni di Petrella Salto, hanno avuto profonda ripercussione in seno all'Amministrazione comunale, determinando le dimissioni di sedici consiglieri sui venti assegnati al Comune. In tale situazione il Prefetto, per assicurare il funzionamento dei servizi pubblici, ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non essendo possibile, a causa delle anormali condizioni dello spirito pubblico locale, far luogo alla sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo, d'altro canto, provvedere con mezzi adeguati alla soluzione degli importanti ed urgenti problemi che tengono in fermento la popolazione, fa d'uopo conferire più ampi poteri all'amministratore straordinario.

Con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, si provvede, pertanto allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Petrella Salto, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Achille Migliorati è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Oulx, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Oulx, ha accertato il completo abbandono di importanti servizi pubblici: trascurate la nettezza urbana e l'igiene dell'abitato, in pessimo stato di manutenzione le strade particolarmente a causa di irregolarità nella concessione dei relativi lavori; deficiente il servizio ostetrico.

Ha rilevato, inoltre, la mancata applicazione delle tasse sul bestiame e di soggiorno, la insufficiente e partigiana imposizione tributaria, la poco oculata gestione del vasto patrimonio comunale, l'irregolare compilazione del bilancio che presenta un pareggio economico fittizio.

In tale situazione, il Sottoprefetto ha dovuto, a tutela degli interessi dell'Ente i quali richiedevano immediati provvedimenti, affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Ma, poichè il malgoverno degli amministratori richiede a porvi riparo, eccezionali provvedimenti che la breve gestione del Commissario prefettizio non potrebbe attuare, mentre occorre anche prevenire i perturbamenti ai quali potrebbe dar luogo il fermento determinatosi nella popolazione contro la rappresentanza elettiva, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Commissario Regio.

Ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Oulx, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Enrico Alessandro Billia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 68

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	86 96	Belgio	100 08
Londra	120 886	Olanda	9 99
Svizzera	478 99	Pesos oro (argentino)	22 28
Spagna	350 62	Pesos carta (argent.)	9 80
Berlino	5 934	New-York	24 854
Vienna (Shilling)	3 512	Belgrado	43 85
Praga	73 825	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 125	Russia	127 80
Dollaro canadese	24 787	Oro	479 57

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 65
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	95 35
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 725

Bollettino N. 72

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	85 11	Belgio	95 35
Londra	120 843	Olanda	9 98
Svizzera	478 91	Pesos oro (argentino)	22 15
Spagna	350 51	Pesos carta (argent.)	9 90
Berlino	5 921	New-York	24 836
Vienna (Shilling)	3 51	Belgrado	44 —
Praga	73 75	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 15	Russia (cervonetz)	127 90
Dollaro canadese	24 775	Oro	479 22

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	73 20
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	94 925
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 —

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.